



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – situazione soggettiva degli incolpati – azione processuale - rapporti

## **Descrizione**

Tra la situazione giuridica sostanziale degli incolpati e la loro azione (id est: comportamento) processuale sussiste un inscindibile nesso. La tesi contraria postula una sorta di astrattezza dell'azione – intesa quale diritto autonomo e sganciato dalla situazione giuridica sostanziale – che non trova cittadinanza né nel diritto processuale dell'ordinamento generale in quanto nello stesso, se è vero che l'azione è un diritto potestativo autonomo e non una semplice manifestazione del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, essa è comunque collegata funzionalmente con il diritto sostanziale (Chiovenda) e quindi è indiscutibile la strumentalità del processo alla situazione giuridica soggettiva; non trova cittadinanza nell'ordinamento sportivo poiché il fine principale dell'ordinamento sportivo, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). (Nella specie la Corte federale ha ritenuto intrinsecamente contraddittorio affermare – al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) CGS - da un lato, il riconoscimento da parte degli incolpati della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento e, dall'altro, denegare formalmente la propria responsabilità in sede processuale).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 100/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 1, lett. a) CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0100 CFA del 18 aprile 2025 (PF/Sig. Gianni Pittorra-U.S.D. Nuorese Calcio 1930)**